

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 63

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 febbraio 1994)

INDICE

BOFFARDI: sugli atti di spregio verso il mondo animale, con particolare riferimento agli animali domestici (4-04099) (risp. FINCATO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 2311	OTTAVIANI: sulla costituzione del parco della Lessinia a tutela di un vasto territorio montano della provincia di Verona (4-04182) (risp. PALADIN, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali</i>)	Pag. 2322
BOSO: sui lavori di rilievo e di censimento stradale effettuati dalla provincia autonoma di Trento (4-03093) (risp. PALADIN, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali</i>)	2312	PERIN, PREIONI: sui prefinanziamenti a favore di imprese facenti capo al «gruppo Casillo» nel maggio 1993 (4-04251) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i>)	2323
GIANOTTI: sulla necessità di unificare, nelle località di frontiera, i servizi prestati dall'ACI e dall'ENIT (4-04137) (risp. MACCANICO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	2313	PROCACCI: sulle norme che regolamentano l'aspettativa del personale in funzione del mandato parlamentare (4-04962) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	2325
GIORGI: sui casi di evasione fiscale contestati a circoli ricreativi ed assistenziali dalla Guardia di finanza (4-03400) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i>)	2317	ROCCHI, MOLINARI: sulla costituzione di un osservatorio permanente sull'area Maccarese di proprietà del gruppo pubblico Iritecna (4-04342) (risp. FINCATO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2326
MAGLIOCCHETTI: sui lavori per la realizzazione di un impianto di irrigazione a pioggia in agro di Picinisco (4-04094) (risp. PALADIN, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali</i>)	2319	sulla costituzione di un osservatorio permanente sull'area Maccarese di proprietà del gruppo pubblico Iritecna (4-04492) (risp. FINCATO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2327
MOLINARI: sul ritardo del pagamento della vincita al possessore del primo premio della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio 1993 (4-04398) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i>)	2321	STEFÀNO: sulla situazione scolastica a Taranto (4-04474) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	2328

BOFFARDI. - *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* - Premesso che la tematica del rapporto tra l'uomo e gli altri esseri viventi consente di esprimere, sia pure nella considerazione delle condizioni reali di ciascun paese, una valutazione circa il grado di sensibilità se non di civiltà raggiunto e che la ricerca di forme non cruente di alimentazione rappresenta per lo scrivente un obiettivo assai positivo;

rilevato che nella storia dell'umanità alcuni animali domestici, come il cane, hanno assunto un ruolo particolare nel rapporto con l'uomo e che questa circostanza ha permesso la valorizzazione di aspetti della personalità dell'animale di cui è ricca la cronaca quotidiana e la letteratura di tutto il mondo;

considerato quindi che è attraverso questa maggiore conoscenza e amicizia verso animali come il cane che si pongono a tante persone le premesse per una riconsiderazione culturale meno egocentrica o, meglio, meno antropocentrica della vita del pianeta;

ritenuto quindi che ogni atto di spregio verso il mondo animale, con particolare riferimento agli animali domestici, costituisce un fatto di inciviltà e di diseducazione,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire e deplorare il fatto che, come risulta da un articolo de «La Nazione» di Firenze del 3 agosto 1993, un commerciante israeliano usi raccogliere decine e decine di cani per inviarli, a scopo alimentare, a Manila nelle Filippine.

(4-04099)

(13 agosto 1993)

RISPOSTA. - Pur condividendosi le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante, appare difficile poter configurare sul piano internazionale un intervento come quello richiesto.

Si ritiene di dover ad ogni modo aggiungere che i vigenti programmi di insegnamento italiano, nell'ambito dell'educazione civica e dell'educazione ambientale, attribuiscono particolare importanza al rispetto per ogni forma di vita e, in particolare, per quella degli animali domestici che, per antica e radicata consuetudine, sono più vicini all'uomo.

Inoltre, com'è noto all'onorevole interrogante, il legislatore italiano non ha mancato di preoccuparsi della tutela del mondo animale, a salvaguardia del quale ha emanato ultimamente la legge n. 473 del 22 novembre 1993.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FINCATO

(10 febbraio 1994)

BOSO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che la provincia autonoma di Trento ha in gestione diretta circa 1.500 chilometri di strade ed inoltre gestisce più di 700 chilometri di strade ammesse ai benefici della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19;

che risulta che il servizio di viabilità applica leggi relative alle concessioni e licenze su strade provinciali senza aver conoscenza di tutti i concessionari obbligati al pagamento della tassa o canone;

che tra le strade che la provincia gestisce molte erano comunali e quindi al momento del passaggio alla gestione provinciale le amministrazioni comunali avrebbero dovuto fornire le informazioni relative ai ruoli delle concessioni e delle licenze e gli aggiornamenti delle opere visibili e sotterranee esistenti ed in corso d'opera in modo che esistessero atti e documenti grazie ai quali la situazione stradale fosse completa e aggiornata;

che pare che tali documentazioni non esistano agli atti di presa in consegna da parte della provincia e che la provincia sia costretta ad appaltare a privati operazioni di rilievo e relativo censimento, non essendo il servizio di viabilità in grado di assumersi tale carico di lavoro; inoltre il servizio di viabilità ipotizza tale regolarizzazione con previsione di tempi lunghi e di complessa fattibilità,

l'interrogante chiede di conoscere:

i tempi previsti per effettuare i lavori di rilievo e di censimento stradale al fine di aggiornare il catasto stradale con preventivo di spesa;

se non si ritenga di accertare quali siano le motivazioni che hanno indotto le amministrazioni comunali a non tenere aggiornato il catasto stradale con i relativi atti di licenza o concessioni e con l'aggiornamento delle opere visibili e interrato, creando così una situazione di gestione anomala e confusa da parte della provincia che, per essere sanata, costerà ora tempo e denaro;

se nel comportamento di tali amministrazioni non si riscontri la prova di cattiva gestione e di omissione di atti di ufficio;

se si sia a conoscenza che i censiti che non hanno cariche interne alle amministrazioni comunali debbano pagare oneri dai quali gli stessi amministratori con proprie delibere si esonerano;

se si sia a conoscenza del fatto che gli amministratori comunali che eseguono costruzioni di proprie abitazioni con strade private congiunte alla strada provinciale non pagano il canone di servizio mentre il cittadino comune viene obbligato al pagamento.

(4-03093)

(29 aprile 1993)

RISPOSTA. - In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue.

Il problema della gestione degli accessi che dalle strade provinciali portano ai fondi ed agli edifici laterali ed alla correlativa riscossione dei

canoni per l'utilizzo degli stessi è da tempo all'attenzione del servizio viabilità della provincia autonoma di Trento.

Peraltro, tale questione si presenta non in relazione alle strade che sono dall'origine provinciali - i cui accessi sono regolarmente registrati - bensì in relazione alle strade ex comunali successivamente riclassificate come provinciali.

L'impegno finanziario a carico della provincia autonoma di Trento per regolarizzare gli accessi tramite un censimento degli stessi è stato oggetto di una specifica indagine, a campione, effettuata dallo stesso servizio viabilità.

A seguito di tale indagine il servizio aveva prospettato alcune soluzioni, per le quali è tuttavia necessario procedere ad una ulteriore riflessione, che tenga anche conto dell'intervenuta entrata in vigore del decreto legislativo n. 285 del 1992, contenente il nuovo codice della strada.

In particolare, viene dal citato testo normativo ribadito e rafforzato l'aspetto di tutela della sicurezza stradale garantito dall'autorizzazione all'accesso.

La materia è poi regolamentata in maniera innovativa riguardo ai requisiti cui è subordinata l'autorizzazione e sono state introdotte sanzioni pecuniarie e di ripristino nel caso manchi tale provvedimento.

Tale importante innovazione non pare tuttavia poter trovare immediata applicazione, rendendosi necessario il previo adeguamento della normativa provinciale in materia.

In tale occasione, la particolare problematica sollevata nell'interrogazione potrà trovare approfondita valutazione con l'affinamento degli strumenti giuridici atti a far venir meno le situazioni denunciate.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*
PALADIN

(10 febbraio 1994)

GIANOTTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - In considerazione dell'importanza che hanno i servizi d'informazione, di consulenza, di supporto pratico prestati ai turisti stranieri che entrano nel nostro paese;

tenuto conto che ha notevole rilievo l'accoglienza ricevuta dai turisti stranieri nelle aree di frontiera;

visto che anche nel mese di agosto 1993 gli uffici dell'Automobil club Italia, situati nei pressi delle frontiere, osservano un orario di apertura di 5 ore giornaliere, distribuite in un periodo (ore 8-13) che intercetta molto limitatamente il flusso turistico,

si chiede al Presidente del Consiglio dei ministri se non ritenga di invitare l'ACI a chiudere gli uffici dislocati nelle località di frontiera, unificando i servizi prestati dall'ACI e dall'ENIT, con orari che rispondano seriamente ai movimenti turistici.

(4-04137)

(15 settembre 1993)

RISPOSTA. - La struttura delle delegazioni di assistenza automobilistica alla frontiera dell'ACI è composta da 16 uffici che dispongono di 30 sportelli al pubblico disseminati su tutto l'arco della frontiera terrestre italiana da Ventimiglia a Trieste.

Le attività degli uffici si rivolgono al pubblico automobilistico italiano ed estero, il quale è abituato a considerare le delegazioni sia un tradizionale e valido punto di riferimento per il cambio della valuta sia per la stipula delle assicurazioni di frontiera e delle carte verdi. Tali uffici sono particolarmente utili e vengono utilizzati dal pubblico anche per quelle informazioni turistiche stradali che riguardano il nostro paese, nonchè per il pagamento delle tasse di circolazione relative ai mezzi merci e passeggeri e per il pagamento del diritto fisso. A tal proposito si allega l'elenco completo delle attività svolte, così come quello dell'ubicazione, dei numeri di telefono e di fax e gli orari completi degli uffici.

Gli orari d'apertura vanno generalmente dalle 8 alle 19, tranne per gli uffici maggiori (Ventimiglia, Ponte Chiasso, Brennero, Tarvisio) dove l'orario è dalle 7,30 alle 24 proprio per essere più vicini ai bisogni degli automobilisti italiani e stranieri. Si informa inoltre che gli uffici sono aperti tutti i giorni dell'anno (compresi le domeniche ed i festivi infrasettimanali) tranne il 25 dicembre ed il 1° gennaio.

Per quanto concerne il personale in servizio, presso gli uffici ACI di frontiera sono addetti 140 dipendenti, cui devono aggiungersi 70 persone assunte come straordinari trimestrali.

Per quanto riguarda, infine, gli uffici a ridosso della frontiera con l'attuale Repubblica di Slovenia questi sono stati mantenuti aperti, nonostante la scarsità dei proventi registrati a causa della situazione nella ex Jugoslavia, per non intaccare la struttura ACI frontiera nella sua interezza, per non disperdere e per essere comunque sempre accanto, come succede da più di 60 anni, a chi transita in automobile per le nostre frontiere.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

MACCANICO

(8 febbraio 1994)

UFFICI DI FRONTIERA ACI

(aggiornamento al settembre 1993)

DELEGAZIONI E RELATIVI UFFICI	ORARIO PER IL PUBBLICO	TELEFONI e TELEFAX	INDIRIZZI: Delegazione AA. ACI Frontiera di	TELEX e Uffici collegati	SERVIZI OFFERTI
VENTIMIGLIA (IM) P.zza Costituente Autofiori P.te San Luigi P.te San Ludovico	8-16 Uff. Amm. 7,30-24 8-13 (inverno) 8-19	(0184) 355307/33988 33588 38034/38100 38079 231526 FAX	VENTIMIGLIA P.zza Costituente, 3 18029 Ventimiglia (IM)	271536 (Claviere)	1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
CLAVIERE (TO)	8-19	(0122) 878824 878824 FAX	CLAVIERE 10050 Claviere (TO)		1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17
SALBERTRAND (TO)	8-19	(0122) 8611 NO FAX	SALBERTRAND Autostrada Torino- Bardonecchia km 72,100 10050 Salbertrand (TO)		1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 17
TRAFORO MONTE BIANCO Uff. Traforo Entrèves-Esso	8-20 8-20	(0165) 89941 89189 89559 FAX	TRAFORO MONTE BIANCO 11013 Entrèves Courmayeur (AO)	210290 (Gran San Bernardo)	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17
TRAFORO G. SAN BERNARDO Bosses entrata Autoporto Aosta	8-19 8-19 (chiuso la domenica)	(0165) 780928 31234 780817 FAX	TRAFORO G. SAN BERNARDO 11010 Bosses (AO)		1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17
PIAGGIO VALMARA (NO)	8-19	(0323) 71243 71243 FAX	PIAGGIO VALMARA 28052 Cannobio (NO)		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 17
PONTE TRESA (VA)	8-19 (estate) 8,30-13 e 14,45-18,15 (da nov. a Pasqua)	(0332) 550191 551349 FAX	PONTE TRESA 21037 Lavena-Ponte Tresa (VA)		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17
PONTE CHIASSO (CO) Valico-strada Brogeda autostrada	8-19 7,30-24	(031) 540677 540085 543341 FAX	PONTE CHIASSO 22100 Como (CO)	380357 (Ponte Teresa, Piaggio Val- mara, Villa di Chiavenna)	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17
VILLA DI CHIAVENNA (SO)	8-19	(0343) 38594 38594 FAX	VILLA DI CHIAVENNA 23020 Dogana di Villa di Chiavenna (SO)		1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17

UFFICI DI FRONTIERA ACI

DELEGAZIONI E RELATIVI UFFICI	ORARIO PER IL PUBBLICO	TELEFONI e TELEFAX	INDIRIZZI: Delegazione AA. ACI Frontiera di	TELEX e Uffici collegati	SERVIZI OFFERTI
RESIA (BZ)	8-19 8-13 (dom. mesi invernali)	(0473) 633119 633084 FAX	RESIA 39027 Resia all'Adige (BZ)		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17
BRENNERO (BZ) valico-strada valico-autostradale	8-19 7,30-24	(0472) 61140 61108 61273 FAX	BRENNERO 39041 Brennero (BZ)	400056 (Resia)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
SAN CANDIDO (BZ)	8-19	(0474) 966729 966629 FAX	SAN CANDIDO 39038 San Candido (BZ)		1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
TARVISIO (UD) Uff. Strada prov.le Autostrada entrata Autostrada uscita Autostrada merci	8-19 8-19 7,30-18,30 (sab. e dom.) 7,30-24 7,30-13, sab., chiuso dom.)	(0428) 3022 40079 40079 40079 40851 FAX	TARVISIO 33018 Tarvisio (UD)	450072 (San Candido)	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17
SANT'ANDREA (GO) Uff. Autoporto Casarossa (stagionale)	8-19 8-19 8-13,30 (dom., escl. lug.-ago.)	(0481) 20939/20011 534087 522448 FAX	SANT'ANDREA Valico Confinario di Sant'Andrea 34170 Gorizia (GO)		1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13
FERNETTI (TS) Piazzale (centr.) Uff. Autoporto Piazzale (stagionale)	8-19 8-14 8-19	(040) 213400 211683 213266 216988	FERNETTI 34016 Monrupino-Villa Opicina (TS)		1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17
PESE (TS)	8-19	(040) 226105 226220 FAX	PESE 34012 Basovizza (TS)	460168 (Ferneti, Rabuiese, S. Andrea)	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17
RABUIESE (TS)	8-19	(040) 231177 232570 FAX	RABUIESE 34015 Muggia (TS) 34015 Muggia (TS)		1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17

Le delegazioni sono aperte tutti i giorni, compresi i festivi (salvo il 25 dicembre e il 1° gennaio). Il 24 e il 31 dicembre tutti gli sportelli osservano l'orario 8-19. In particolari circostanze, possono determinarsi variazioni di orario rispetto al piano stabilito.

UFFICI DI FRONTIERA ACI

Legenda dei servizi offerti:

1. Informazioni turistiche e stradali.
2. Cambio valuta.
3. Vendita tessere «Viacard».
4. Assicurazione di frontiera, carta verde, carta rosa.
5. Contrassegno Autostrade svizzere (vignette).
6. Associazione ACI.
7. Vendita ACI-Passport.
8. Riscossione tasse di circolazione automezzi merci e passeggeri temporaneamente importati. Ove previsto, anche riscossione diritto fisso.
9. Rimborso buoni benzina.
10. Riscossione tasse automobilistiche nazionali.
11. Rimborso fatture pagate a mezzo lettere di credito AIT/FIA.
12. Vendita di materiale cartografico.
13. Vendita contrassegni di nazionalità.
14. Vendita di valori bollati (marche per patenti e/o passaporti).
15. Vendita schede telefoniche.
16. Rilascio attestazioni validità patenti estere.
17. Rilascio attestazioni distanze chilometriche.

GIORGI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che gli organi della Guardia di finanza stanno elevando processi verbali di constatazione nei confronti di numerosi circoli ricreativi ed assistenziali, dei quali alcuni della provincia di Grosseto, aderenti alle maggiori organizzazioni nazionali (AICS, ENDAS, ARCI) per la gestione dei bar all'interno dei circoli stessi.

La Guardia di finanza ritiene che, nel caso di specie, si tratti di prestazioni di servizi e concessioni di beni effettuati nella gestione di spacci ed a scopo di lucro, come tali rientranti nelle norme derogatorie contenute negli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e pertanto soggetti sia ad IVA che ad IRPEG.

L'interpretazione delle norme di legge da parte della Guardia di finanza non appare invece corretta in quanto le somministrazioni di alimenti e bevande non sono comprese nella elencazione contenuta nei predetti articoli di legge, come già ha riconosciuto lo stesso Ministero delle finanze con propria circolare.

D'altra parte che sussista una distinzione non solo lessicale tra «spacci» e «somministrazioni di bevande ed alimenti» risulta di tutta evidenza dalla semplice lettura delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha disposto l'obbligo della emissione di apposito scontrino fiscale per determinate attività.

Con tale disposizione infatti è stato ritenuto che sussista l'obbligo della emissione dello scontrino sia per le cessioni di beni in spacci interni che per le somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi.

È evidente che se il legislatore avesse ritenuto che i due termini avevano lo stesso significato non avrebbe fatto una simile distinzione.

I processi verbali di constatazione elevati dalla Guardia di finanza ed i conseguenti avvisi di accertamento notificati agli uffici hanno sollevato vive preoccupazioni negli organismi interessati per le gravissime conseguenze economiche che costringeranno circoli di grande validità sociale a chiudere, anche per le conseguenze sanzionatorie a carico di giovani, di lavoratori, di pensionati aventi cariche nei circoli stessi.

Si chiede pertanto di sapere se il Ministro delle finanze non ritenga di far conoscere il definitivo orientamento della amministrazione finanziaria sulla delicata materia che coinvolge migliaia di circoli ricreativi e sportivi di tutta Italia, in particolare, se non si ritenga di impartire disposizioni agli uffici dipendenti affinché rivedano le iniziative intraprese e ne sospendano l'evoluzione amministrativa.

(4-03400)

(10 luglio 1993)

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti circa l'operato della Guardia di finanza che avrebbe illegittimamente contestato evasioni dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi in relazione alla gestione di bar da parte di circoli ricreativi ed assistenziali.

In particolare, l'onorevole interrogante rileva che le attività di somministrazione di alimenti e bevande non possono essere considerate attività commerciali non essendo ricomprese nella tassativa elencazione di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed al comma 4 dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi; norme queste che contemplano espressamente le attività da considerare «in ogni caso commerciali», a prescindere dal soggetto che le pone in essere.

A tale riguardo si deve rilevare che il comma 4 dell'articolo 4 del decreto n. 633 del 1972 (per ciò che riguarda l'imposta sul valore aggiunto) ed il comma 2 dell'articolo 111 del decreto n. 917 del 1986 (per ciò che riguarda le imposte sui redditi) stabiliscono che per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte ai soci ed agli associati, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, si considerano poste in essere nell'esercizio di impresa e come tali sono rilevanti ai fini impositivi.

In deroga a tale criterio le stesse norme stabiliscono che per gli organismi politici, sindacali, culturali sportivi, eccetera, non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dei propri soci, in conformità alle finalità istituzionali.

Da ultimo, l'articolo 14, commi 8 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», ha specificato che (ai fini delle imposte sopra evidenziate) tali benefici operano unicamente se in capo ai soci percettori dei beni e servizi sopra cennati esiste il diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, ed inoltre se sussiste il diritto a ricevere, in

caso di scioglimento dell'ente, una quota del suo patrimonio, salvo che non sia destinato a finalità di utilità generale.

Le agevolazioni fiscali in parola sussistono, quindi, solo se ricorrono tutte le condizioni esposte, le quali mirano a circoscrivere il regime di favore a quelle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di soci «effettivi» (che partecipano cioè a pieno titolo alla vita dell'ente) ed in conformità con i fini statutari degli enti associativi volti a perseguire interessi di rilevante valore sociale.

Al riguardo va, inoltre, rilevato che l'articolo 4 del decreto 17 dicembre 1992, n. 564, del Ministro dell'interno prevede che i locali di circoli privati ed enti in cui si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre a dover essere ubicati all'interno delle strutture adibite a sedi dei circoli stessi, non devono avere accesso diretto da strade, piazze ed altri luoghi pubblici, nè possono essere apposte all'esterno insegne che pubblicizzano le predette attività.

Appare dunque chiaro come la finalità del quinto comma dell'articolo 4 del decreto istitutivo dell'IVA e del quarto comma dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi sia solo quella di stabilire quali attività sono in ogni caso commerciali da chiunque svolte, rimanendo per le altre da esaminare caso per caso la sussistenza del carattere della commercialità.

In base a quanto esposto si evince chiaramente che i controlli operati dalla Guardia di finanza hanno voluto colpire quei circoli i cui bar non rispettano i requisiti sopra esposti per poter beneficiare del regime impositivo di favore.

In particolare, è emerso che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi venivano effettuate indiscriminatamente ai soci ed ai non soci; inoltre, in tutti i casi ai predetti locali si poteva accedere esclusivamente dalla pubblica via, ove per di più erano collocate le relative insegne pubblicitarie.

L'azione della Guardia di finanza, in sostanza, ha inteso colpire unicamente quelle attività di somministrazione di alimenti e bevande cui non spettano le agevolazioni fiscali in parola; in tale modo si sono altresì tutelati quegli enti associativi che hanno da sempre operato nella legittimità per il reale conseguimento di fini non commerciali (quali quelli politici, sindacali, sportivi e culturali) meritevoli di incoraggiamenti anche di carattere materiale quali le agevolazioni fiscali in parola.

Il Ministro delle finanze
GALLO

(11 febbraio 1994)

MAGLIOCCHETTI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che la presente integra l'interrogazione 4-00141 del 22 maggio 1992 rimasta finora senza esito;

che il Consorzio di miglioramento fondiario del Melfa ha ottenuto un finanziamento di lire 28 miliardi, fondando sulla certificazione di compatibilità agli strumenti urbanistici del comune di Picinisco

(Frosinone), ove è prevista la realizzazione di una vasca di compenso essenziale alla funzionalità dell'impianto di distribuzione per l'irrigazione a pioggia in agro di Atina, Picinisco, Gallinaro, Casalattico, Alvito per l'importo totale di lire 52 miliardi;

che il sindaco del comune di Picinisco, in data 8 agosto 1988, attestò la conformità del progetto presentato dal Consorzio di miglioramento fondiario del Melfa agli strumenti urbanistici vigenti;

che tale attestazione è risultata priva di alcuna verità, in quanto il comune di Picinisco è privo di strumenti urbanistici, fatta eccezione per il piano di ricostruzione che non prevede la realizzazione di un bacino imbrifero nel territorio di detto comune;

che il consiglio comunale di Picinisco, in data 3 marzo 1992, si è espresso unanimemente contro la realizzazione di tale opera, vincolando ogni successivo atto della commissione edilizia e del sindaco;

che la suddetta deliberazione consiliare è atto conosciuto anche dal prefetto di Frosinone, che, ciò nonostante, ha reiterato la richiesta di parere favorevole e di conformità al sindaco del comune di Picinisco;

che la deliberazione del consiglio regionale del Lazio n. 1112 del 31 gennaio 1990, in attuazione della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, sulla bonifica, ha suddiviso l'intero territorio regionale in sei comprensori, ignorando il Consorzio di miglioramento fondiario del Melfa, per il semplice motivo che non è mai stato e non è un consorzio di bonifica;

che la falsa certificazione del sindaco di Picinisco e l'illegittimo decreto prefettizio contenente la dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità delle opere hanno consentito pubblici finanziamenti a favore di un consorzio che la regione Lazio ritiene inesistente;

che il Consorzio di bonifica «Valle del Liri», in data 7 giugno 1991, ha deliberato l'assunzione in proprietà pubblica dell'impianto di irrigazione a pioggia sopra descritto, finanziato al Consorzio di miglioramento fondiario del Melfa;

che il 21 giugno 1993 il Consorzio del Melfa ha, inopinatamente, iniziato i lavori di interrimento tubi in agro di Picinisco, in esecuzione del contestato progetto, senza le prescritte autorizzazioni e concessioni;

che detta sconcertante vicenda è stata da più parti denunciata alla procura della Repubblica di Cassino,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dell'ambiente intenda attivarsi con urgenza per fermare la realizzazione di un'opera che compromette irreparabilmente l'equilibrio ambientale e gli incomparabili valori paesaggistici di una vasta area contigua al Parco nazionale d'Abruzzo.

(4-04094)

(5 agosto 1993)

RISPOSTA. - In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue in ordine al progetto per l'impianto di distribuzione per l'irrigazione a pioggia del Consorzio di miglioramento fondiario del Mella:

il progetto non è sottoponibile alla procedura di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge n. 399 del 1986, in quanto le caratteristiche tecniche del bacino di regolaggio sono inferiori a quelle minime prescritte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988;

il progetto è stato approvato dal comitato tecnico consultivo della regione Lazio ed autorizzato ai sensi della legge n. 1497 del 1939;

il citato consorzio è titolare della concessione di cui al decreto ministeriale di derivazione n. 4687 del 5 dicembre 1956, attualmente in corso di rinnovo.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*
PALADIN

(10 febbraio 1994)

MOLINARI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per conoscere le ragioni del ritardo del pagamento della vincita di lire 200.000.000 al possessore del primo biglietto della Lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio (l'estrazione si è tenuta il 23 febbraio 1993).

Considerato:

che risulta allo scrivente che dopo 20 giorni gli uffici preposti del Ministero delle finanze potrebbero pagare;

che ci sono norme rigidissime per far valere il diritto ad avere il denaro vinto - bisogna infatti entro 180 giorni dall'estrazione presentare il biglietto pena l'esclusione dalla vincita - ma non ci sono norme che dettano i tempi del pagamento al vincitore,

l'interrogante chiede inoltre di sapere se il Ministro non intenda intervenire per redigere delle norme che tengano conto anche dei diritti dei vincitori delle lotterie.

(4-04398)

(5 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Occorre anzitutto premettere che i premi della Lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio del 23 febbraio 1993 sono stati tutti pagati già da tempo.

Al riguardo si osserva che il pagamento dei premi delle lotterie nazionali viene effettuato a conclusione di una procedura amministrativa di controllo sull'espletamento della lotteria. L'amministrazione finanziaria, infatti, verifica la legittimità della procedura seguita ed accerta gli aventi diritto alla riscossione dei premi, contemperando l'interesse dei vincitori con quello generale della regolarità dell'azione amministrativa.

Tutti i biglietti esibiti dai vincitori entro i tempi prefissati vengono sottoposti al controllo di autenticità presso il Poligrafico dello Stato.

In particolare, per quanto concerne la Lotteria del Carnevale 1993 la procedura amministrativa in questione è risultata particolarmente

complessa in quanto la manifestazione abbinata alla lotteria è stata organizzata da due diversi soggetti giuridici: il comune di Viareggio e quello di Putignano. Pertanto, gli adempimenti connessi alla ripartizione del ricavato netto della lotteria hanno certamente prodotto un allungamento dei tempi necessari alla conclusione di tutto il procedimento amministrativo.

Il Ministro delle finanze

GALLO

(11 febbraio 1994)

OTTAVIANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* – Premesso:

che la regione Veneto con legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, ha deciso di costituire il parco della Lessinia a tutela di un vasto territorio montano della provincia di Verona;

che tale decisione all'epoca suscitò fortissime polemiche da parte degli abitanti della zona in oggetto e dell'intera provincia di Verona che ritenevano non necessaria l'istituzione del parco e le sue finalità;

che l'aggravarsi della crisi economica colpisce oggi in modo irrimediabile la zona dove dovrebbe nascere il parco della Lessinia e limiterebbe le sue possibilità di sviluppo;

che a tale proposito la popolazione locale è insorta contro la decisione della regione e il consiglio comunale di Boscochiesanuova, il più importante comune della Lessinia, ha sottoscritto un documento nel quale a nome della popolazione locale denuncia l'inutilità delle finalità del parco;

che forti critiche sono state espresse anche da esponenti di altri comuni soprattutto per quanto riguarda la protezione del suolo, della flora, della fauna e dell'acqua, la tutela del patrimonio storico e paesaggistico, la promozione delle attività economiche tradizionali e turistiche, lo sviluppo sociale, culturale, la promozione del tempo libero e l'organizzazione dei flussi turistici, la tutela e valorizzazione del patrimonio etnico, storico, culturale e linguistico delle popolazioni cimbre;

che un parco quale quello della Lessinia danneggerebbe l'intera comunità a vantaggio di pochi,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per verificare la reale necessità della costituzione del parco della Lessinia;

se non si intenda assumere iniziative urgenti contro la decisione della regione Veneto;

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo non ritengano necessaria l'istituzione di una Commissione d'inchiesta che verifichi la qualità degli interessi che ruotano intorno alla costituzione

del parco della Lessinia, la liceità e la regolarità delle scelte effettuate dalla regione Veneto.

(4-04182)

(15 settembre 1993)

RISPOSTA. - In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue.

Il parco della Lessinia, istituito dalla regione Veneto, è previsto dal Piano territoriale regionale di coordinamento nell'ambito del sistema di aree naturali protette preordinato a salvaguardare le zone naturali più importanti del Veneto.

La gestione del parco è affidata alla comunità montana, con la determinante collaborazione delle province di Verona e Vicenza e di tutti i comuni interessati.

Il territorio incluso nel parco non comprende alcun centro abitato, la zonizzazione, infatti, si articola soltanto su zone di riserva e zone a destinazione agricola.

Il competente organo deliberante dell'ente gestore ha già provveduto all'adozione del principale strumento attuativo del parco (piano ambientale), comprendente la normativa di salvaguardia ambientale nonché programmi settoriali di intervento per la valorizzazione delle attività compatibili rispetto alle risorse del territorio.

Gli obiettivi e le esperienze cui si riferisce l'interrogazione sono conseguibili proprio attraverso il piano suddetto in una visione sovra-comunale, coerentemente con le finalità e le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il parco della Lessinia è stato istituito dalla regione Veneto al fine di conseguire primarie finalità di interesse pubblico sancito dallo statuto regionale (articolo 4) e dalla legge istitutiva del parco (legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12).

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*
PALADIN

(10 febbraio 1994)

PERIN, PREIONI. - *Ai Ministri delle finanze e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* - Si chiede di sapere:

se sia vero che il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di Roma ha liquidato 225 miliardi per esportazioni a fronte di prefinanziamenti a favore di imprese facenti capo al «gruppo Casillo» nel maggio 1993;

se sia vero che le cauzioni presentate per ottenere l'incasso accelerato non sono idonee ad ottenere sostanziale soddisfacimento di eventuali crediti;

se sia vero che il Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola avrebbe già addebitato allo Stato italiano somme di denaro percepite dal «gruppo Casillo» e successivamente contestate ed in tal caso se l'Avvocatura dello Stato per conto del Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette abbia avviato azioni volte al recupero del credito.

(4-04251)

(17 settembre 1993)

RISPOSTA. - Il Regolamento CEE n. 565 del 4 marzo 1980 consente di ottenere l'anticipo di restituzioni, a carico del bilancio comunitario, per l'esportazione di prodotti agricoli verso paesi terzi.

L'anticipo viene corrisposto dalla Direzione compartimentale per la contabilità centralizzata, a fronte di garanzie costituite dal richiedente (pari al valore delle «restituzioni» maggiorato del venti per cento) ed alla contestuale messa sotto controllo doganale del prodotto agricolo in questione.

Nella fattispecie cui fa riferimento l'interrogazione trattasi di tre società del gruppo Casillo, che hanno chiesto alla circoscrizione doganale di Napoli (ufficio di Castellammare di Stabia) autorizzazioni ad ottenere anticipi a fronte dell'impegno ad esportare verso l'Algeria, nel periodo compreso tra il 31 marzo ed il 1° giugno 1993, oltre cinquecentomila tonnellate di semola, derivante dalla trasformazione di grano duro.

A fronte di tale impegno, garantito da polizza fidejussoria e dalla sottoposizione del prodotto agricolo a controllo doganale, la Direzione compartimentale per la contabilità centralizzata del Dipartimento delle dogane ha effettuato l'anticipo richiesto per l'ammontare di 224 miliardi di lire.

Successivamente, le predette società del gruppo Casillo hanno presentato istanza per l'annullamento di tali esportazioni, per cui l'amministrazione ha richiesto la restituzione della somma anticipata, maggiorata del 20 per cento.

Non avendo queste ottemperato ai versamenti, pur non contestandone gli importi, il competente ufficio finanziario ha provveduto alla escussione delle fideiussioni.

Peraltro, una delle società escusse, la Tesoro snc, esposta per circa 200 miliardi, non ha adempiuto all'obbligazione assunta poichè le polizze fideiussorie non sono risultate valide, in quanto rilasciate, in qualità di agente della società Card, successivamente alla incorporazione di questa ultima da parte della società Milano Assicurazioni, che non ha riconosciuto il contratto di agenzia.

Nei confronti delle società del gruppo Casillo e della Tesoro snc sono state emesse ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle leggi doganali (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).

È stata altresì interessata la competente Avvocatura distrettuale dello Stato al fine di intraprendere tutte le idonee iniziative volte alla tutela del credito erariale.

Contestualmente è stata effettuata un'ispezione amministrativa presso l'ufficio della dogana di Castellammare di Stabia, le cui risultanze sono state portate a conoscenza della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli e della procura generale della Corte dei conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Si conferma, inoltre, che il Fondo europeo orientamento e garanzia agricola ha effettivamente chiesto alle autorità italiane di detrarre dalle spese quanto anticipato alle società del gruppo Casillo. Ciò in quanto a seguito di un'indagine effettuata nel nostro paese nel maggio 1993 era emersa una deficienza di cereali, rispetto ai quantitativi dichiarati, tra le scorte di intervento e la merce posta sotto il controllo doganale.

In definitiva, le società del gruppo Casillo avrebbero posto in essere un illecito ai danni della CEE, utilizzando per la messa sotto controllo doganale (ai fini delle esportazioni in regime di prefinanziamento) frumento duro di intervento stoccato nei propri impianti di Foggia per conto dell'AIMA.

In relazione a tale invito, il Dipartimento delle dogane ha chiesto alla Comunità economica europea di sospendere momentaneamente la richiesta attesa la delicatezza della questione.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta circa la veridicità del fatto che si starebbero attendendo arrivi di grano via mare per sanare l'ammacco, non si è in grado di fornire elementi in merito, non essendo tra l'altro chiari le tipologie di operazione ed i fini che con queste si vorrebbero raggiungere.

Il Ministro delle finanze
GALLO

(11 febbraio 1994)

PROCACCI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge n. 1261 del 31 ottobre 1965, stabilisce le norme che regolamentano l'aspettativa del personale in funzione del mandato parlamentare;

che, per effetto dell'articolo 15 della legge n. 270 del 1982, vengono estese a tutto il personale docente supplente le norme previste circa le aspettative giuridiche;

che l'argomento non è ben chiaro e definito, soprattutto per quanto riguarda l'effettivo servizio prestato ad esempio per la legge n. 417 del 1989;

che l'ultimo bando di concorso, in esecuzione della legge suddetta, fa esplicito riferimento all'effettivo servizio prestato e pertanto non viene riconosciuto punteggio ai docenti precari messisi in aspettativa parlamentare;

onde evitare interpretazioni diverse nelle varie sovrintendenze scolastiche o provveditorati agli studi distribuiti sul territorio nazionale ed al fine di rendere equità e giustizia al lavoratore precario della scuola che si trova a svolgere mandati di natura parlamentare,

l'interrogante chiede di sapere quale sia la validità ai fini del punteggio del servizio prestato per nomina giuridica sia per ciò che concerne le graduatorie provinciali di incarichi e supplenze, sia per quelle del doppio canale.

(4-04962)

(2 dicembre 1993)

RISPOSTA. - La questione posta con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, circa la validità, ai vari effetti giuridici, del periodo trascorso dal personale docente supplente in stato di aspettativa parlamentare, trova soluzione positiva alla luce delle vigenti disposizioni normative.

Per quanto concerne, in particolare, i concorsi per soli titoli a posti nella scuola materna, nella scuola elementare ed a cattedre nella scuola secondaria, si osserva che i relativi bandi - indetti rispettivamente con i decreti ministeriali in data 31 marzo 1993, 30 marzo 1993 e 22 aprile 1993 - fanno esplicito riferimento, ai fini dell'ammissione ai concorsi, all'effettivo servizio di insegnamento prestato, aggiungendo, all'articolo 2, la precisazione che, ai fini di cui trattasi, sono considerati utili i periodi equiparati per legge al servizio effettivo.

Ed è indubbio - come rileva peraltro anche l'onorevole interrogante - che, a norma dell'articolo 88, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, integrato e modificato dalla legge n. 1261 del 1965, il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare debba essere considerato servizio utile a tutti gli effetti, ivi compresi quindi quelli connessi all'ammissione ai concorsi ed all'inserimento nelle graduatorie per le supplenze.

Non pare, pertanto, che sulla questione possano insorgere dubbi interpretativi nè risulta che dubbi del genere siano stati prospettati a questo Ministero, dai vari uffici periferici, nel corso dello svolgimento dei suindicati concorsi.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(8 febbraio 1994)

ROCCHI, MOLINARI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso: che l'associazione nazionale «Verdi-ambiente e società» dal mese di luglio 1993 ha costituito un osservatorio permanente sull'area Maccarese di proprietà del gruppo pubblico Iritecna attraverso le consociate Forus e Sogea, allo scopo di prevenire qualsiasi intento speculativo sugli oltre 3.200 ettari, ad altissimo interesse ambientale, recentemente posti in vendita nel quadro delle dismissioni delle proprietà pubbliche;

che detto osservatorio, eseguendo il monitoraggio lungo il litorale di Maccarese, ha rilevato in corrispondenza dello stabilimento balneare di proprietà del Ministero degli affari esteri il primo caso di grave irregolarità di cui si è reso protagonista il gestore del sopra indicato stabilimento il quale, approfittando del clima di generale

incertezza causato dai propositi di vendita dell'area, con l'uso di pale meccaniche si è inoltrato nella zona dunare di proprietà della società Forus e, spianato il terreno con annessa macchia mediterranea, ne ha consolidato la superficie con i detriti residui dei lavori di rifacimento del manto stradale che lambisce l'area in oggetto, allo scopo di adibire lo spiazzo così ricavato a parcheggio del centro balneare;

in considerazione del fatto che l'area dunare in oggetto oltre ad essere sottoposta a precisi vincoli ambientali costituisce uno dei pochissimi esempi di macchia mediterranea ancora incontaminati lungo il litorale romano,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere nei confronti del gestore dello stabilimento balneare di proprietà del sopra indicato Ministero;

se non ritenga opportuno avvalersi delle immediate prerogative di revoca nei confronti di tale gestione;

se, infine, non ritenga di dover intervenire volontariamente al recupero dell'area deturpata, ripristinandone le caratteristiche morfologiche, senza che queste le vengano imposte da una sentenza della magistratura il cui pronunciamento in proposito appare scontato.

(4-04342)

(5 ottobre 1993)

ROCCHI, MOLINARI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che l'associazione nazionale «Verdi-ambiente e società» dal mese di luglio 1993 ha costituito un osservatorio permanente sull'area Maccarese di proprietà del gruppo pubblico Iritecna attraverso le consociate Forus e Sogea, allo scopo di prevenire qualsiasi intento speculativo sugli oltre 3.200 ettari, ad altissimo interesse ambientale, recentemente posti in vendita nel quadro delle dismissioni delle proprietà pubbliche;

che detto osservatorio, eseguendo il monitoraggio lungo il litorale di Maccarese, ha rilevato in corrispondenza dello stabilimento balneare di proprietà del Ministero degli affari esteri il primo caso di grave irregolarità di cui si è reso protagonista il gestore del sopraindicato stabilimento il quale, approfittando del clima di generale incertezza causato dai propositi di vendita dell'area, con l'uso di pale meccaniche si è inoltrato nella zona dunare di proprietà della società Forus e, spianato il terreno con annessa macchia mediterranea, ne ha consolidato la superficie con i detriti residui dei lavori di rifacimento del manto stradale che lambisce l'area in oggetto, allo scopo di adibire lo spiazzo così ricavato come parcheggio del centro balneare;

considerato che l'area dunare in oggetto oltre ad essere sottoposta a precisi vincoli ambientali costituisce uno dei pochissimi esempi di macchia mediterranea ancora intatti del litorale romano,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, anche interessando il Ministero degli affari esteri, al fine di ottenere la revoca dei benefici di cui gode il gestore dello stabilimento balneare;

se, infine, non ritenga di dover intervenire presso il Ministero degli affari esteri sollecitando un intervento volontario ed immediato di recupero dell'area deturpata, ripristinandone le caratteristiche morfologiche e se, nel caso di una risposta negativa o in assenza di risposta, non ritenga opportuno un intervento del suo Dicastero presso la magistratura competente.

(4-04492)

(7 ottobre 1993)

RISPOSTA. (*) - A seguito della perizia tecnica, disposta per l'accertamento dello *status* dell'area retrostante il complesso balneare oggetto delle interrogazioni, si è accertato che l'area spianata non è mai stata coperta da macchia mediterranea, circostanza verificabile da foto aeree di provenienza Sara-Nistri, e non ha le caratteristiche tipiche della duna costiera ma piuttosto di una discarica di rifiuti solidi, soprattutto detriti da demolizioni, ormai stratificatisi anno dopo anno.

L'ingegnere che ha effettuato la perizia dichiara altresì che, a seguito di «minuziose verifiche», non risulta che da parte del gestore «sia stata effettuata alcuna azione di manomissione ambientale vuoi nei confronti della duna costiera - inesistente in loco da moltissimi anni - vuoi della macchia mediterranea, esistente sì, ma distante dall'area di cui trattasi».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FINCATO

(10 febbraio 1994)

STEFANO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che la segreteria provinciale dello SNALS di Taranto ha presentato in data 4 ottobre 1993 un dettagliato ricorso al Ministro della pubblica istruzione e al TAR contro i tagli delle classi operati dal provveditorato agli studi di Taranto, elencando i notevoli punti di disaccordo;

considerato che la situazione scolastica a Taranto è in grave crisi sia per la scuola elementare e media che per la scuola superiore,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di avviare rapidamente gli opportuni accertamenti per fare luce sui fatti e per ristabilire nel mondo della scuola un clima di serenità, necessario per lo svolgimento del delicato compito istituzionale.

(4-04474)

(7 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa anzitutto presente che del ricorso giurisdizionale - presentato dal sindacato di cui è cenno nell'interrogazione medesima

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

avverso la riduzione del numero delle classi di alcune scuole di Taranto - è stata investita, a cura del competente provveditore agli studi, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, incaricata di assumere la difesa dell'amministrazione.

Premesso, pertanto, che in ordine al caso specifico eventuali determinazioni di merito restano subordinate all'esito del suindicato gravame, per quanto attiene invece al problema di carattere generale posto dall'applicazione del decreto-legge n. 288 del 1993 - in materia di riesame dei rapporti alunni-classi - si ritiene opportuno ricordare che le relative istruzioni applicative, impartite negli scorsi mesi da questo Ministero, così come le direttive di volta in volta fornite ai vari uffici scolastici provinciali, hanno sempre mirato a salvaguardare, in particolare nella scuola dell'obbligo, il diritto costituzionale all'istruzione e le obiettive esigenze connesse alle diversificate e specifiche situazioni locali.

Raccomandazioni in tal senso sono state da ultimo fornite con il decreto interministeriale del 24 settembre 1993 e con la circolare n. 295 del 7 ottobre 1993, con la quale questo Ministero ha, tra l'altro, invitato i dirigenti dei singoli uffici scolastici provinciali ad adottare - dopo aver sentito eventualmente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, venutesi a trovare in particolari condizioni di difficoltà operative.

Premesso infine che l'anticipazione, con effetto dal corrente anno scolastico, del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi (previsto dall'articolo 5 della legge n. 412 del 1991) è stata ribadita anche dall'articolo 4, comma 10, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», si ricorda che il piano in questione dovrà essere, com'è noto, riesaminato per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, in attuazione delle direttive contenute nel successivo comma del citato articolo 4.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(8 febbraio 1994)
